



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 04.06.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15.07.2016, la ricorrente chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.320,72 a titolo di commissioni non maturate, oltre agli interessi legali dall'estinzione anticipata.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese della cliente, eccependo la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento, e delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento e perciò richiedibili soltanto alla società di intermediazione, nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione, in ossequio a quanto deciso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con le pronunce nn. 1009 e 2034 del 2018. Con riferimento alle commissioni di gestione, eccepisce inoltre la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che la cliente avrebbe sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo. Reputa che da tale documentazione risulti che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata



secondo il criterio *pro rata temporis*. Tanto premesso, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, atteso che, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'incarico di mediazione creditizia cessa con la conclusione del finanziamento. Si rileva altresì la natura *recurring* della Commissione di attivazione e della Commissione di gestione, entrambe dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Rispetto alla seconda, l'intermediario ha versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dalla ricorrente, dal quale tuttavia non risulta il criterio contrattuale utilizzato per la quantificazione del rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Detta voce va pertanto rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tanto premesso, il Collegio reputa che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,70%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,39%

n/c	restituzioni					tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.260,00	€ 756,00	€ 483,68			€ 756,00
commissioni di gestione (recurring)	€ 2.551,64	€ 1.530,98	€ 979,51	€ 1.046,25	€ 1.046,25	€ 484,73
costi intermediazione (up front)	€ 1.800,00	€ 1.080,00	€ 690,97			€ 690,97
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.931,70
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.931,70, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS